

## CONDIZIONI GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO MAGGIORE

### 1 - Efficacia

Il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti e/o ad erogare i servizi indicati nei singoli Ordini di Acquisto (OdA) a favore di Maggiore e/o dei soggetti da questa esplicitamente indicati nel rispetto delle presenti condizioni generali.

Le Condizioni prevalgono in ogni caso sugli OdA in caso di conflitto, salvo espressa deroga concordata per iscritto tra le Parti.

Le presenti Condizioni, vengono pubblicate e rese conoscibili sulla apposita pagina internet del sito [www.maggiore.it](http://www.maggiore.it) e si presumono conosciute alla data di stipula dell'OdA.

### 2 - Conclusione del Contratto

Il Contratto è concluso nel momento in cui la Società riceve copia dell'OdA sottoscritto dal Fornitore.

### 3 - Impegni

Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto a:

(a) Mantenere le debite autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del contratto e segnalare ogni eventuale cambiamento che possa inficiarne la regolare esecuzione, ivi compresa la sottoposizione ad eventuali procedure concorsuali. (b) Mantenere un comportamento rispettoso delle leggi e dei regolamenti e dichiarare l'insussistenza nei suoi confronti ovvero in quella dei suoi esponenti aziendali di alcuna delle situazioni previste dalla normativa antimafia, ovvero di condanne o procedimenti in corso che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

(c) Applicare corrispettivi in linea con quelli riservati alla sua primaria clientela anche in funzione di future migliori condizioni applicate sul mercato italiano, per attività analoghe.

(d) Segnalare a Maggiore il superamento della soglia di fatturato relativo agli OdA del 30% rispetto al totale del proprio fatturato, qualunque ne sia la causa.

### 4 - Esecuzione degli OdA,

Ciascun OdA disciplina le modalità e i tempi per l'esecuzione delle prestazioni contemplate.

Ciascuna delle Parti designerà un proprio incaricato nel singolo OdA ("Responsabile di Coordinamento"), con il compito di presiedere ad ogni aspetto afferente l'oggetto della fornitura e le attività connesse.

Ogni termine indicato per l'esecuzione delle prestazioni è da considerarsi essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c. E' consentito l'adempimento parziale solo qualora espressamente previsto e in ogni caso previa indicazione di tale stato nella ricevuta di accettazione della relativa prestazione.

Ogni attività di smaltimento dei rifiuti avverrà a cura e spese del Fornitore nel rispetto della normativa di riferimento.

La previsione di penali relative al ritardo dell'esecuzione delle prestazioni o all'inosservanza dei livelli di servizio (SLA) concordati, non pregiudicherà il diritto di ottenere il risarcimento del maggior danno e di avvalersi della facoltà di risoluzione espressa di cui al successivo art. 13.

### 5 - Verifica

Maggiore si riserva espressamente di eccepire eventuali vizi della prestazione anche una volta effettuata la fase di verifica, in espressa deroga agli articoli 1665, 1666 e 1667, senza l'onere di porre in essere eventuali riserve o eccezioni.

In caso di esito negativo della verifica, la prestazione si intenderà rifiutata e sarà facoltà della Società addebitare eventuali penali ed avvalersi di ogni altro rimedio contrattuale, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

### 6 - Garanzia

Il Fornitore garantisce che i Prodotti e i Servizi saranno conformi a quanto previsto nell'OdA e alle migliori regole dell'arte, manlevando Maggiore da eventuali conseguenze negative, anche indirette, causate da malfunzionamenti, per la durata di un anno, ovvero per il maggior termine risultante dalla legge o da specifiche pattuizioni.

Il termine di denuncia è di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta, salvo l'ipotesi di vizi occulti o riconosciuti dal Fornitore.

Le garanzie di cui al presente articolo sono prestate in proprio dal Fornitore, anche per il fatto del terzo, rimanendo Maggiore estranea ai rapporti tra il Fornitore e gli eventuali soggetti terzi, fatta salva comunque la possibilità di rivalersi contro chiunque a propria discrezione. All'uopo il Fornitore si impegna a comunicare gli estremi delle aziende coinvolte a Maggiore onde consentirle ogni più ampia valutazione.

### 7 - Passaggio del rischio - Proprietà Intellettuale

In caso di fornitura di beni, il passaggio del rischio del perimento degli stessi si trasferirà alla Società all'esito positivo della procedura di Verifica, fatti salvi eventuali difetti occulti.

I diritti esclusivi di proprietà industriale e/o intellettuale su prodotti sviluppati, integrati e/o personalizzati su specifiche di Maggiore, nonché il Know-how, i manuali, la documentazione e tutto il materiale ad essi relativi, saranno di proprietà di quest'ultima.

Il Fornitore provvederà in ogni momento su richiesta di Maggiore alla restituzione o alla distruzione delle copie della documentazione e del materiale di cui sopra.

### 8 - Corrispettivo

I prezzi sono quelli indicati dal Fornitore in eventuali listini consegnati alla Società ovvero indicati nell'OdA.

I prezzi sono da intendersi fissi ed invariabili e il Fornitore rinuncia, sin d'ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo medesimo, anche in deroga agli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi

compresa l'ipotesi di cambiamento della disciplina fiscale di riferimento.

### 9 - Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione avverrà di regola a consuntivo, in base alle prestazioni effettivamente rese e previo benessere al pagamento del Responsabile della Società ("Benestare").

Il pagamento avverrà, previo rilascio del Benestare, entro 90 giorni decorrenti dalla fine del mese in cui è spiccata la fattura.

Le fatture, salvo contraria comunicazione della Società, dovranno essere spedite in originale alla Società presso l'indirizzo appositamente indicato nell'OdA. L'onere di provare la spedizione è a carico del Fornitore.

L'attestazione bancaria dell'avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura costituirà a tutti effetti quietanza liberatoria.

Il fornitore, prima di avviare l'azione legale di recupero avrà l'onere di sollecitare il pagamento e di consentire va Maggiore ogni opportuno approfondimento, qualora a seguito del sollecito siano sollevate delle eccezioni. Le Parti concordano che verrà assunto, quale saggio degli interessi, quello della Banca Centrale Europea pubblicato sulla G.U.R.I. ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, in vigore per il semestre in cui è effettuato il pagamento al Fornitore, maggiorato di un punto percentuale.

La Società potrà compensare gli importi dovuti dal Fornitore a titolo di penali, laddove previste, con i corrispettivi da quest'ultimo maturati senza necessità di precedente diffida o costituzione in mora.

Ferma restando la responsabilità di cui all'art. 10, la Società potrà sospendere il pagamento qualora, all'esito di eventuali controlli che la stessa si riserva di eseguire in qualsivoglia momento, rilevi l'inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui all'art. 10.

### 10 - Personale

Il Fornitore si impegna ad impiegare personale in possesso delle competenze necessarie per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura, nonché in regola con tutti gli adempimenti di legge previsti.

Su richiesta il Fornitore si impegna a produrre l'elenco delle risorse (dipendenti, consulenti, collaboratori o altro) utilizzate per l'adempimento delle obbligazioni di cui alle presenti Condizioni ("Personale").

Il Fornitore si impegna a rispettare per tutto il periodo di durata del contratto, nei confronti del Personale, tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ivi comprese quelle derivanti dai contratti collettivi, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si impegna ad esibire, con cadenza mensile, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi, e cioè in particolare DURC annuale con cadenza mensile; Denuncia INAIL ad inizio rapporto ed alla scadenza annuale; Ricevuta di presentazione UNI- EMENS a cadenza mensile; EMENS individuale del personale a cadenza mensile; Cedolino paga riepilogativo a cadenza mensile; Lista dipendenti ad inizio rapporto e successivamente a cadenza semestrale; modello F24 a cadenza mensile, fermo restando quanto previsto dall'art. 9. In ogni caso la Società si riserva senza alcun preavviso ed ai sensi dell'art. 1460 cc di sospendere i pagamenti dovuti in caso di mancato invio della documentazione di cui sopra. Il Fornitore si impegna anche a fornire la copia del documento di identità del legale rappresentante e la copia aggiornata del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Il Fornitore dichiara sin d'ora di manlevare e tenere indenne Maggiore da rivendicazioni del Personale, a qualunque titolo, connesso o meno all'esecuzione del contratto.

Il Personale dovrà rispettare le procedure applicate in relazione all'accesso ai - ed utilizzo dei - propri locali e di tutto quanto ivi situato.

Le parti collaboreranno per garantire l'attuazione di tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, e sue successive modifiche. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Società ed eventualmente al Cliente Finale ogni utile informazione per il rispetto delle misure di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 - comma 8, D. Lgs. 81/2008). Il personale del Fornitore è tenuto ad esporre detta tessera nel luogo presso il quale viene svolta l'attività (art. 20 - comma 3, D. Lgs. 81/2008) oggetto dell'OdA.

La sostituzione delle risorse ritenute da Maggiore non in linea con le disposizioni contrattuali o di legge, per ragioni non sindacabili, avverrà nel minor tempo possibile.

### 11 - Riservatezza

Il Fornitore si impegna, per sé e per il Personale, a mantenere strettamente riservati ed a non divulgare le informazioni, i dati e le notizie afferenti Maggiore e suoi aventi causa, nonché informazioni relative al lavoro svolto o da svolgere, l'organizzazione o l'attività della Società e/o i Clienti Finali di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione delle attività di cui alle presenti Condizioni, salvo si tratti di informazioni di pubblico dominio o vi sia stata autorizzazione scritta da parte del soggetto cui i suddetti dati, notizie o informazioni si riferiscono.

Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del contratto e per i 3 (tre) anni successivi alla sua cessazione, per qualsiasi causa.

### 12 - Rivendicazioni di terzi

Ogni azione promossa nei confronti di Maggiore da terzi che rivendichino diritti di proprietà industriale/intellettuale sui Prodotti e/o i Servizi erogati costituirà oggetto di manleva da parte del Fornitore, in ogni sede. Maggiore potrà costituirsi

## CONDIZIONI GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO MAGGIORE

autonomamente negli eventuali giudizi instaurati, i cui costi saranno a carico del Fornitore.

Il Fornitore potrà, con il consenso scritto di Maggiore ovviare ai problemi insorti: (a) provvedendo ad eventuali modifiche o sostituzioni con altro prodotto che non violi diritti di terzi; o (b) acquisendo il diritto di continuare ad utilizzare, senza alcun onere aggiuntivo i diritti; in ogni caso senza modificare sostanzialmente l'oggetto della prestazione e l'interesse sostanziale di Maggiore e fatto salvo comunque il recesso di quest'ultima a proprio insindacabile giudizio.

### 13- Durata, Recesso e Risoluzione

La durata della fornitura o del servizio sono descritte nell'OdA.

Le modifiche alle presenti Condizioni saranno efficaci a decorrere dalla loro pubblicazione, anche agli ordini già in corso per le prestazioni non ancora esaurite, mentre per tutti quelli esauriti si applicheranno le condizioni vigenti al tempo dell'ODA.

La Società potrà recedere in qualsiasi momento dalle Condizioni e da ciascun OdA dandone comunicazione scritta con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

La Società potrà altresì recedere dai medesimi, con effetto immediato dalla ricezione della relativa comunicazione scritta, nei seguenti casi:

(a) trasferimento o cessione da parte del Fornitore dell'attività, anche mediante affitto dell'azienda o di ramo di essa; mutamento di controllo ex art. 2359 c.c.; mutamento sostanziale dell'attività svolta dal Fornitore;

(b) condanna, anche non definitiva, di uno degli esponenti del Fornitore, per delitti relativi alla gestione d'impresa o per reati di natura e gravità tali da incidere sull'affidabilità e moralità del Fornitore stesso o da arrecare danni o compromettere, anche indirettamente, la sua immagine;

In caso di recesso da parte della Società, sarà dovuto al Fornitore esclusivamente il corrispettivo maturato per le attività eseguite fino alla data di efficacia del recesso, con esclusione di ogni altro corrispettivo o indennizzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

La Società potrà risolvere le presenti Condizioni e ciascun OdA, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Fornitore in caso di inadempimento alle obbligazioni di cui agli Artt. 3, 10, 11, 12, 15 e 16 ovvero qualora l'importo globale delle eventuali penali previste dagli OdA superi il 25% (venticinque) del valore complessivo, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

### 14 - Ultrattività

I diritti e obblighi di cui agli Artt. 10, 11, 12, 15, 17 primo comma e 19 rimarranno in vigore anche successivamente alla data di scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione o comunque in caso di perdita, per qualsiasi ragione, di efficacia del contratto, il Fornitore farà quanto necessario per consentire il subentro di terzi nella fornitura e consenserà tutto il materiale in suo possesso.

### 15- Codice Etico e Privacy

Il Codice Etico adottato da Maggiore, disponibile sul sito [www.maggiore.it](http://www.maggiore.it) che il Fornitore dichiara di ben conoscere, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

### Società

Per espressa approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. degli articoli 1 (Efficacia), 4 (Esecuzione degli OdA), 5 (Verifica), 6 (Garanzia), 7 (Passaggio del rischio - Proprietà intellettuale), 8 (Corrispettivo), 9 (Fatturazione e Pagamenti), 10 (Personale), 13 (Durata, Recesso e Risoluzione), 16 (Divieto di cessione e subappalto), 19 (Foro competente)

### Data

Ciascuna delle parti assolverà ai propri doveri nell'adempimento delle prescrizioni derivante dal trattamento dei dati personali dell'altra, garantendo di aver ricevuto da eventuali terzi coinvolti nella gestione delle attività contrattuali, ampia autorizzazione per l'eventuale trattamento dei loro dati.

### 16 - Divieto di cessione e subappalto

Il contratto, ovvero i diritti o i crediti da esso derivati, non è cedibile, salvo consenso scritto della Società. La Società sarà libera di cedere il contratto anche a terzi.

Il Fornitore non può subappaltare in tutto o in parte le attività oggetto delle presenti Condizioni e degli OdA senza previo consenso scritto di Maggiore.

### 17- Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica o richiesta relativa alle presenti Condizioni si intenderà validamente effettuata solo se eseguita per iscritto ed effettivamente consegnata personalmente o inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo che, ai sensi di legge, consenta prova dell'avvenuta ricezione, agli indirizzi indicati nell'OdA o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Gli OdA potranno essere trasmessi dalla Società al Fornitore anche a mezzo telefax e si intendono accettati dal Fornitore nel momento in cui la Società riceve corrispondente copia debitamente sottoscritta in originale ai sensi dell'art. 1.

### 18 - Modifiche alle Condizioni e interpretazione

Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia alle Condizioni o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le Parti solo se fatta per atto scritto sottoscritto da entrambe. Nessuna rinuncia concernente una clausola delle Condizioni od un diritto derivante dalle stesse costituirà una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia.

Nel caso in cui una o più previsioni delle Condizioni dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni delle Condizioni rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito dalle Parti. Le Parti medesime sostituiranno le previsioni delle Condizioni risultate contrarie a nome di legge, o comunque dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non attuabili, con altre previsioni, legalmente consentite, che permettano di conferire alle Condizioni un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano oggettivamente voluto ed assicurino un'esecuzione della stessa conforme allo spirito e agli scopi originariamente intesi dalle Parti.

### 19 - Foro competente

Prima di avviare qualunque controversia, le parti adiranno un Organismo di Conciliazione a scelta della parte che avrà avviato per prima il procedimento, purché sito in Roma. Ogni controversia relativa al contratto, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dei medesimi sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

### Per presa visione e accettazione

Fornitore (firma) \_\_\_\_\_

Fornitore (firma) \_\_\_\_\_

Ragione Sociale:  
Nome e qualifica del sottoscrittore: